



COMUNE DI LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
28	12/06/2025

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

OGGETTO:	REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'INFIORATA E DELLA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI PER I GIORNI 21 E 22 GIUGNO 2025.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Vista la richiesta assunta dal protocollo generale con il n. 5552 del 11.06.2025 dal Gruppo Infioratori Volontari, diretta ad ottenere l'emanazione di apposita Ordinanza di divieto di sosta e transito per i giorni 21 e 22 giugno 2025, onde consentire la realizzazione dei "quadri di fiori" per la Processione del Corpus Domini;

Ritenuto che, in occasione di tale manifestazione, al fine di consentire il regolare svolgimento dello stesso in totale sicurezza, si rende necessario adottare, limitatamente alle date indicate del c.m. e ai luoghi indicati, specifiche disposizioni che disciplinino la circolazione e la sosta dei veicoli;

Ritenuto di disporre la deroga al divieto di transito per consentire l'accesso dei veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo;

Atteso che non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento della suddetta richiesta e che pertanto si ritiene di dover procedere con l'adozione del presente provvedimento;

Ravvisato, altresì, il parere favorevole dell'Amministrazione comunale;

Visto l'art. 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 comma 4 e 7 commi 1, 2, 4, 13, con motivate ordinanze e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lettera f) e comma 5 e 7, e dell'art. 7, comma 1 lettera a) del nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in base ai quali il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia;

Visto l'art. 39 del nuovo Codice della Strada e l'articolo 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 495 del 16/12/1992, il combinato disposto dei commi 9 e 13 del citato articolo 83, che prescrive le caratteristiche della segnaletica da apporre;

Visto il D.M. 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visti gli articoli 107 e 109 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. n.267/2000;

Visto Il Decreto del Sindaco n. 18 del 31/12/2024 con il quale viene nominato il Responsabile della Polizia Locale;

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

Di istituire un Divieto Temporaneo di Sosta e Transito in Piazza della Chiesa, Piazza della Libertà, Via G. Matteotti, Piazza Mazzini (lato giardini pubblici), Via Ficononi, Via Veneto, Corso Garibaldi dalle ore 19,00 del giorno 21/06/2025 alle ore 21,00 del giorno 22/06/2025 e comunque sino al termine della processione.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Labico con la divulgazione attraverso il sito web istituzionale;

L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, nonché agli altri organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia stradale indicati dagli artt. 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada;

L'Ufficio tecnico Comunale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica la cui efficacia è subordinata;

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR LAZIO ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del codice della Strada.

A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza sono applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

IL RESPONSABILE
emiliano cappella / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente